(N. 40)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
(TUPINI)

di concerto col Ministro del Tesoro (PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1948

Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 350 milioni per lavori di riparazione di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944.

Onorevoli Senatori. — Per la riparazione di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944, sono state autorizzate le seguenti spese:

con decreto legislativo luogotenenziale 18 ottobre 1944, n. 418 di lire 233 milioni;

con decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198 (articolo 2) lire 310 milioni e, infine, con l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 28 febbraio 1947, n. 122, lire 30 milioni destinati alla costruzione del primo lotto del collettore Fosso Bianco, a difesa dell'abitato di Torre del Greco.

Si ha, quindi, una spesa complessiva autorizzata, per lavori diretti e concessione di sussidi, di 573 milioni. L'erogazione di tale fondo è stata attribuita, a norma di legge, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli.

Le assegnazioni di cui sopra vennero effettuate in base ad una valutazione sommaria ed incompleta dei danni, il cui accertamento definitivo ha richiesto un tempo non indifferente, anche perchè la attività degli Uffici era fortemente assorbita dall'accertamento e dalla esecuzione dei lavori di riparazione dei danni dipendenti dalla guerra.

Compiuti gli accertamenti definitivi, è risultato un ulteriore fabbisogno complessivo di lire 350.000.000, sia per l'indispensabile completamento dei lavori a totale carico dello Stato, sia per poter addivenire al più presto alla concessione dei sussidi, in base alle domande già presentate nel prescritto termine di legge. Per l'occorrente autorizzazione di spesa in aggiunta alle altre autorizzate con i precedenti provvedimenti legislativi è stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge che si sottopone all'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata, in aggiunta a quella di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198 l'ulteriore spesa di lire 350.000.000 per provvedere, nei Comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944, all'esecuzione di lavori ed alla concessione di sussidi a sensi del citato articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198 e successive integrazioni.

Art. 2.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni dipendenti dalla presente legge.